

Disabilità e Diritto: qual è l'utilità dei *Disability Studies* per la ricerca giuridica?

Angelo D. Marra (Dottore di ricerca e Post-doc Visiting Fellow University of Leeds, angelo.marra@libero.it)

Abstract: Questo articolo mette in luce come la ricerca giuridica possa essere influenzata dalle nuove acquisizioni teoriche dei Disability Studies. Si chiariscono le sfide giuridiche che emergono grazie alle acquisizioni del Modello Sociale della Disabilità, teoria fondante dei Disability Studies. Pur sottolineando la multidisciplinarietà dei DS, si rintraccia tuttavia una distinzione tra studi giuridici e sociologia, evidenziando come l'interpretazione delle norme, pur restando compito proprio del giurista, si evolva in ragione dell'intreccio con i Disability Studies. Inoltre si afferma che, se si vogliono eliminare alcune rigidità strutturali del sistema sociale che finiscono per escludere le persone con disabilità, alcuni profili tecnici devono essere analizzati mantenendo una prospettiva saldamente giuridica.

Parole chiave: Diritto, ricerca giuridica, disabilità, discriminazione, *Disability Studies*, Modello Sociale.

1. Introduzione

Iniziando l'avventura della *Rivista Italiana di Studi sulla Disabilità*, è sembrato opportuno domandarsi quale sia la relazione tra i *Disability Studies* ed il diritto. In particolare, l'interrogativo può assumere due significati: da una parte, è il caso di domandarsi come gli studi sulla disabilità possano migliorare la ricerca giuridica; sull'altro versante, ci si chiede come una ricerca che sia "strettamente giuridica" possa contribuire efficacemente allo sviluppo della disciplina degli studi sulla disabilità in Italia senza perdere le caratteristiche che la rendono tale.

La questione nasce soprattutto dalla circostanza che, all'interno della dottrina anglosassone, si riscontra sovente l'opinione per cui la normativa antidiscriminazione esistente risulta insoddisfacente in quanto, non tenendo conto delle acquisizioni del modello sociale della disabilità, finisce per lasciar prive di protezione troppe persone che non riescono a dimostrare di appartenere all'insieme dei soggetti protetti. Ciò dipenderebbe, secondo questa impostazione, dal fatto che la normativa attualmente in vigore nel Regno Unito sarebbe attualmente ancorata a una ricostruzione sostanzialmente medico-individuale del fenomeno della disabilità (Vanhala, 2006).

Se si considera questo dibattito, l'interrogativo relativo all'intreccio tra il diritto ed i *Disability Studies* sollecita anche lo studioso italiano. Nel nostro ordinamento, infatti, sono presenti più definizioni legislative rilevanti a fini diversi: "invalidi civili", "persona handicappata" ed altre. Dunque, in che misura il riconoscimento della disabilità, quale risultato dell'interazione tra l'individuo e l'ambiente che lo circonda, interpella il giurista? Cosa può significare che una legge sia "social-model oriented"? È possibile una legge non basata su una distinzione netta? Per dare una risposta è necessario combinare i *Disability Studies* e la tecnica giuridica.

Nel suggerire questo approccio, che implica la concorrenza di saperi diversi, non si propone una ricerca di sociologia giuridica sui temi della disabilità: si pensa invece alla ricerca giuridica vera e propria ed al contributo che lo studio giuridico può apportare agli studi sulla disabilità, la forza dei quali sta proprio nella trans-disciplinarietà (v. Gadamer H. G., 1994; Morin E., 1983 e "La ricerca transdisciplinare della creazione dei saperi e del cambiamento per l'ecumanesimo planetario"¹).

¹ In: <http://www.unescochair-unifi.it/it/vision/ricerca-transdisciplinare/>, consultato il 30 marzo 2010.

In queste pagine si vuole mettere in luce la necessità di un approccio interdisciplinare (meglio trans-disciplinare) necessario per condurre una ricerca che, pur mantenendo una natura profondamente giuridica, sia effettivamente tesa al raggiungimento dell'eguaglianza e dell'inclusione delle persone con disabilità.

Il proposito è di dimostrare come la ricerca giuridica possa trarre beneficio dalla comprensione del fenomeno "disabilità" che deriva dai *Disability Studies*; e tuttavia come la ricerca giuridica debba mantenere salda la propria identità ed il proprio rigore metodologico. A tal fine è necessario, da un lato, combinare tra loro diritto e *Disability Studies* e, dall'altro, tenere a mente che gli strumenti offerti dalla scienza giuridica "pura" restituiscono una comprensione più profonda di alcune delle barriere esistenti rispetto agli strumenti offerti dall'analisi sociologica. È importante combinare le due discipline: ciò è necessario se si vuole veramente raggiungere l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Sul piano delle barriere presenti nell'ordinamento esistono però problemi specifici che possono essere compresi soltanto adottando un punto di vista giuridico (ad esempio inesigibilità di un diritto, profili probatori, possibile tutela di diverse situazioni giuridiche, limiti del potere dell'autorità giudiziaria); per tale ragione l'analisi di questi problemi deve essere condotta con uno strumentario concettuale rigorosamente giuridico.

2. I *Disability Studies*

I *Disability Studies* nascono in Gran Bretagna e negli Stati Uniti parallelamente alle spinte sociali ed ai movimenti di lotta alle discriminazioni razziali, al femminismo, ai vari "movimenti di liberazione", al *Civil Rights Movement* e all'*Independent Living Movement*, mettendo in discussione il modo tradizionale di intendere la disabilità. Ciò che rende peculiari questi studi è il modo in cui si ricostruisce il fenomeno della disabilità.

Da quando, fra gli anni '80 e '90, questa disciplina ha conosciuto una certa diffusione, è possibile identificarne le caratteristiche: si tratta di una ricerca multidisciplinare che vede nelle persone con disabilità non l'oggetto dello studio, ma soggetti attivi. I *Disability Studies* sono un esempio di ricerca partecipativa-emancipativa, che guarda alla disabilità come fenomeno unitario complesso avvalendosi di più discipline.

Il fenomeno della disabilità è stato ricostruito in modi diversi: la visione tradizionale muoveva dall'assunto che le persone con menomazioni trovassero inevitabilmente difficile compiere varie attività "normali" e, come conseguenza, che avessero anche difficoltà nell'adempiere ai normali ruoli sociali. In questo senso il tipo di svantaggio sociale normalmente associato con la disabilità nelle società moderne veniva da più parti inteso come un problema individuale causato dalla menomazione. Secondo quella interpretazione, la risposta migliore al problema era la correzione della menomazione individuale ovvero, da un punto di vista giuridico, l'assistenza nei confronti di coloro i quali il destino ha relegato ai margini della società. I modelli sociali, invece, concentrano l'attenzione sui processi e sulle forze sociali che fanno sì che le persone affette da menomazioni evidenti siano escluse, diventando perciò disabili.

Ne consegue che, mentre la prima ricostruzione è concentrata sull'individuo, sulla diagnosi, sulla severità del *deficit*, finendo per considerare la persona disabile un ammalato - finché è possibile - "da curare", il modello sociale mette a fuoco la relazione individuo-ambiente, il contesto in cui la persona è inserita, identifica le barriere sociali ed economiche ed i comportamenti diffusi che portano all'esclusione delle persone con disabilità, individuando nella rimozione degli ostacoli e della discriminazione la soluzione ai problemi legati alla disabilità.

In particolare, il *Social Model of Disability* messo a punto da Oliver (1990) e Barnes (1991) è uno strumento euristico che consente di mettere a fuoco gli aspetti sociali, economici, politici e culturali della realtà chiarendo come barriere ambientali, atteggiamenti sociali e culturali creino

“dis-abilità” per le persone affette da menomazioni. Utilizzando il modello sociale come strumento per comprendere la realtà è possibile gettare nuova luce sulla natura della disabilità e meglio individuarne i contorni, identificandola come semplice circostanza fattuale.

3. La ricerca giuridica

Per continuare l'indagine è necessario domandarsi cosa si intenda esattamente per ricerca giuridica.

L'interrogativo circa la natura del diritto accompagna i giuristi da sempre. Le diverse impostazioni filosofiche finiscono per dare diverse interpretazioni del carattere della giuridicità. D'altra parte, la ricerca giuridica in sé considerata esprime tanto l'oggetto dello studio, quanto i metodi che a questo studio sono ricollegati. Non è possibile ripercorrere in questa sede gli ampi dibattiti di metodologia che hanno caratterizzato la storia dello studio del diritto. Tuttavia, si desidera offrire all'attenzione del lettore alcune caratteristiche che rendono peculiare il metodo di ricerca in campo giuridico.

La ricerca giuridica si propone di ricercare e spiegare, una volta che sia stata individuata, la regola di condotta più idonea a prevenire o a ricomporre i possibili conflitti tra i cittadini. L'interrogativo giuridico per eccellenza è quale sia la regola di condotta nella situazione considerata. Inoltre, è bene tenere presente che la legge, in quanto prodotto dell'esperienza umana, ha una finalità pratica: quella di risolvere i problemi concreti della vita che di volta in volta si manifestano tra i consociati. Pertanto, da questo punto di vista, si può affermare che il diritto non è una scienza solo teoretica, avendo invece uno scopo essenzialmente pratico. In ciò il giurista differisce dal matematico, che può porsi problemi del tutto astratti senza la necessità che ciò che conclude abbia a che fare con la vita reale e il mondo che lo circonda. Il giurista, invece, approfondisce e studia delle norme immerse in un contesto sociale, dal quale esse derivano, ed al quale gli effetti da queste prodotti devono tornare. L'operazione compiuta dallo studioso del diritto è tuttavia simile alla matematica in quanto anche la scienza giuridica è rigorosa e fondata sulla logica e questa può essere tanto deduttiva quanto induttiva.

Inoltre, il discorso giuridico è, almeno nella prospettiva della ricerca, tecnico, non politico. Gli sforzi del giurista prescindono dall'ambiente politico in cui la norma è stata creata. Il metodo del giurista è formale ed astratto. Bisognerebbe essere sempre in grado di distinguere un'opinione giuridica da un'opinione politica, tenendo le due ben separate tra loro.

La ricerca giuridica non è ricerca sociologica e il concetto di “norma” utilizzato dal giurista ha un significato prettamente tecnico. Le norme giuridiche devono essere, per loro natura, generali ed astratte, nel senso che potenzialmente devono rivolgersi ad una pluralità di soggetti e tendere a disciplinare una serie indeterminata di situazioni che corrispondono alla previsione normativa, giammai al singolo caso. La norma giuridica riguarda potenzialmente una pluralità indeterminata di individui e si applica tutte le volte in cui la previsione astratta (fattispecie astratta) si realizza nel caso concretamente sottoposto all'attenzione del giurista. È possibile ricostruire il fenomeno giuridico come l'incrocio tra le norme astratte e i fatti concreti che da queste sono disciplinati. La norma giuridica parte dal fatto, opera su di esso, ed al fatto ritorna. Per questa ragione, è molto importante per lo studioso e l'operatore del diritto capire quali sono i contorni del fatto che sono rilevanti, perché su di esso si possa operare con gli strumenti del diritto. Quali sono gli elementi senza i quali non si realizza il fatto considerato dalla norma? Questa domanda è cruciale, anche quando il fatto considerato è la disabilità.

La necessità di individuare i contorni di questo fenomeno e di fissarli convenzionalmente è una istanza logica del diritto come scienza umana: questa scienza ha bisogno di definire in astratto i caratteri che rendono un certo fatto rilevante, al fine di comprendere se disciplinarlo in un modo o nell'altro.

È bene riflettere su un tema che in certa misura risulta essenziale al nostro discorso, e rappresenta anche il punto di tensione più alto rispetto ai problemi di uguaglianza. Distinguere tra i fatti e quindi *discriminare*, porre un crinale invalicabile tra situazioni simili per stabilire per ciascuna situazione la disciplina adeguata, è una necessità logica del diritto. Proprio ponendo distinzioni tra i fatti la legge esplicita quale situazione verrà disciplinata in un certo modo e quale, invece, in un altro.

Per certi versi, il diritto è fondato sulla disuguaglianza: come scienza umana è, forse, l'espressione più tangibile della necessità logica della disuguaglianza, poiché per disciplinare A in modo diverso da B è necessario discriminare tra A e B.

Inoltre, la normativa – esattamente in ragione delle menzionate qualità di generalità e astrattezza - non può essere considerata "buona" o "cattiva", a seconda del numero di sentenze che di essa hanno fatto applicazione o dei singoli giudizi che in base ad essa abbiano dettato la regola di condotta per il caso concreto. E nel caso della normativa antidiscriminatoria, non è possibile dire se un determinato esempio di legislazione antidiscriminatoria costituisca una buona normativa, ovvero affermare il contrario, in base al successo delle cause intentate.

Il giurista guarda i profili strutturali della norma, cercando di capire se questa sia applicabile al caso e sia in grado di fornire una soluzione idonea alla situazione considerata. In questa prospettiva del tutto "imparziale" lo studioso è chiamato a valutare prima di tutto la coerenza di una normativa: e, da questo punto di vista, una cattiva legge è una legge che non può funzionare, non una legge applicando la quale è stata raggiunta una decisione che il singolo giurista non gradisce. La giustizia della norma è un problema politico (anche di una norma che riguardi il fenomeno della disabilità); la coerenza della stessa è un problema giuridico.

Facendo *Disability Studies* bisogna tenere presente questa divisione, e prendere atto che, benché la disciplina nota nel contesto anglosassone come *Disability Studies* sia un tipo di ricerca che tende all'emancipazione delle persone con disabilità, ponendo quindi un problema politico, gli strumenti propri del giurista, con i quali può apportarsi un contributo alle istanze di inclusione e eguaglianza, sono altri rispetto a quelli della valutazione di una politica espressa anche attraverso l'emanazione di norme specifiche. Sarebbe sostanzialmente un errore epistemologico valutare "sociologicamente" le norme in materia di disabilità, nel momento in cui si partecipi agli studi sulla disabilità. Se si compie tale operazione, restano in ombra profili tecnici rilevanti (che generano esclusione e impediscono l'esercizio dei diritti) sui quali, invece, proprio il giurista può - e deve esprimere valutazioni utili.

La circostanza che il metodo esposto sia formale non deve far pensare che la proposta avanzata miri ad un approccio che si riduca a formalismo giuridico. Invero, il giurista deve tenere a mente la persona con i valori che essa esprime.

4. Sfide concettuali delle norme antidiscriminatorie

Quali sono le sfide della normativa antidiscriminatoria per il giurista? Va tenuto presente che la tutela contro le discriminazioni, rispetto al fenomeno della disabilità, sul luogo di lavoro ovvero per pregiudizi razziali, si articola prevedendo più specie di discriminazioni: la discriminazione diretta, quella indiretta, e le molestie.

Ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 (*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*), «si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga» (art. 2, comma 2), mentre «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone» (art. 2, comma 3). Infine, «sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie

ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti» (art. 2, comma 4).

Questa normativa fa perno sui concetti di a) persona con disabilità, b) disabilità e c) trattamento meno favorevole. L'applicazione di tale disciplina richiede in primo luogo di individuare i soggetti meritevoli di tutela, distinguendoli da coloro i quali non sono soggetti a tale tutela; successivamente è cruciale comprendere che cosa si intenda ai fini di detta normativa per "disabilità"; da ultimo occorre analizzare cosa debba intendersi per "trattamento meno favorevole", nonché individuare l'elemento di comparazione atto a valutare detto trattamento.

Una normativa siffatta fonda il proprio impianto su una separazione concettuale fra persone con disabilità (che non devono essere trattate in modo meno favorevole e, perciò, discriminatorio) e soggetti non disabili (i quali non devono discriminare, ma non possono invocare, a loro volta, una tutela antidiscriminatoria nei confronti di una controparte con disabilità). Instaurando questa protezione di tipo asimmetrico, la legge richiede l'adozione di un approccio *particolare*, che di conseguenza crea, nei fatti, un diritto *specifico*, diverso da quello "comune".

5. L'intreccio tra lo studio del diritto ed i Disability Studies

Quanto sopra non deve spaventare in quanto «*in realtà, da un punto di vista strettamente scientifico, uguaglianza e disuguaglianza non sono regola ed eccezione, ma valori – nella vita empirica – assolutamente equivalenti. Nella realtà non solo non esiste solo l'uguaglianza, ma l'esperienza ci dice che la disuguaglianza è il fenomeno sociale di gran lunga più evidente²: le dissomiglianze sono maggiori delle somiglianze.*» (Spadaro, 2004).

Inoltre, il valore giuridico della disuguaglianza emerge oggi in maniera prepotente costringendo il giurista ad un pensiero altro rispetto al passato

Nessuno è uguale a un altro essere umano. Se questo è vero, ogni persona umana è unica e irripetibile. E questo è, appunto, il fondamento del valore della disuguaglianza. [...] Non casualmente il principio fondante gli Stati costituzionali contemporanei non è quello di uguaglianza, ma quello, ben diverso, di dignità della persona umana. L'obiettivo, insomma, non è quello di farci simili, (e men che meno uguali) ma quello di garantirci nella nostra insopprimibile diversità. Oserei dire che l'obiettivo principale dello Stato costituzionale è proprio quello di valorizzare le diversità, non di evidenziare le somiglianze. [...] Siamo eguali [...] non tanto perché siamo tutti trattati allo stesso modo [...] e nemmeno perché a condizioni diverse corrispondono trattamenti diversi da parte dell'ordinamento, ma perché siamo tutti protetti egualmente nella nostra diversità (Spadaro, 2004).

Oggi non può negarsi il valore dell'uguaglianza – nessun può più rimettere in discussione la pari dignità fra gli uomini – si tratta piuttosto di capire come valorizzare ciascuna persona con le sue peculiarità (vedi art. 3 lettera d della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006).

Emerge quindi la forza innovativa del divieto di discriminazioni, che è il modo contemporaneo di affermare il principio di uguaglianza unitamente al valore (giuridico) della diversità. Qual è, dunque, il rapporto tra il diritto e i *Disability Studies*?

² D'altra parte, se così non fosse, non vi sarebbe bisogno di *affermare* l'uguaglianza: paradossalmente se essa deve essere solennemente affermata, è perché – in mancanza di questa opzione fondamentale – essa può essere contraddetta dai dati empirici.

I *Disability Studies* hanno fornito le basi concettuali e la conoscenza che al momento informa di sé il quadro internazionale di protezione dei diritti delle persone con disabilità (Traustadottir, 2009). Tant'è che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (UN, 2006) afferma che la disabilità è il risultato dell'interazione tra le persone con menomazioni e le barriere comportamentali ed ambientali che ne impediscono la piena ed effettiva partecipazione in società su basi di eguaglianza con gli altri.

Ancora, i *Disability Studies* forniscono al giurista una comprensione più profonda del fatto (*id est*, la disabilità) sul quale la norma è imperniata.⁷)

Un esempio di normativa centrata non sui deficit della persona ma sulle barriere che l'individuo incontra in ragione di una menomazione (che sottintende una diversa concezione di disabilità, sostanzialmente aderente al *social model*), è costituito dalla legge n. 6 del 2004 che ha introdotto l'Amministrazione di Sostegno. Il campo di applicazione dell'istituto è così individuato dal novellato art. 404 del Cod. Civ.: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno [...]».

Proprio come suggerisce il Modello Sociale della disabilità questa norma, pur riconoscendo l'esistenza di una menomazione e non negandone la rilevanza, non "ingabbia", né marchia la persona come "persona handicappata". Il *focus* si sposta dall'individuo oggetto di stigma sociale (come era l'interdetto) alla mancanza di autonomia della persona. La norma non si preoccupa di individuare le cause all'interno della persona: piuttosto è concentrata sulla mancanza di autonomia, mancanza a cui appresta un rimedio elastico e non predeterminato.

Il problema non è più se un medico ha riconosciuto un *handicap*, circostanza dalla quale deriva l'applicazione automatica di un qualche beneficio speciale: l'obiettivo perseguito è la piena partecipazione della persona (mediante la restituzione della autonomia e la valorizzazione della capacità di autodeterminarsi) che non è meno titolare di diritti e responsabilità rispetto agli altri soggetti.

6. Conclusioni

La filosofia della legge sull'Amministrazione di sostegno, assolutamente in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (che sottolinea, tra l'altro, l'importanza della auto-determinazione), è un esempio concreto di come il nuovo modo di costruire le norme possa trarre linfa da un *diverso modo di intendere* la disabilità, più interessato ad evidenziare (e rimuovere) lo *stigma* che a classificare gli individui a priori.

Pur adottando questa nuova prospettiva, esistono tuttavia problemi di natura essenzialmente giuridica che contribuiscono a creare un ambiente caratterizzato dall'attitudine all'esclusione (dunque, in tale accezione, "escludente"). Questi problemi di natura strettamente tecnica vanno analizzati e compresi con gli strumenti propri della scienza giuridica: è necessario individuare le caratteristiche strutturali proprie del sistema giuridico per comprenderne i limiti (sia quelli che possono essere rimossi, e che è auspicabile che lo siano, sia quelli che derivano da necessità logiche proprie del diritto). Poiché il diritto è una realtà in sé strutturata, questi limiti non possono essere rimossi perché conaturati alla sua stessa natura.

Infine, è opportuno notare che la comprensione del "fatto" ha un'importanza del tutto peculiare nel mondo giuridico. Pertanto, è bene che lo studioso del diritto mantenga piena consapevolezza dell'ambito in cui si muove ed opera, tenendo bensì a riferimento gli elementi sociologici e valorizzando la trans-disciplinarietà dell'approccio, ma concentri la propria attenzione sugli elementi tecnici propri del campo in cui opera. Parallelamente, sarebbe assolutamente inopportuna una invasione del campo proprio della tecnica giuridica da parte di operatori di altre discipline.

Bibliografia

- Armadottir, O., & Quinn, G. (2009). *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian perspectives*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- AA. VV., *La ricerca transdisciplinare della creazione dei saperi e del cambiamento per l'ecumanesimo planetario*. Disponibile online: <http://www.unescochair-unifi.it/it/vision/ricerca-transdisciplinare/>, consultato il 30 marzo 2010.
- Barnes, C., & British Council of Organizations of Disabled P. (1991), *Disabled people in Britain and discrimination: a case for anti-discrimination legislation*. Hurst in association with the British Council of Organizations of Disabled people.
- Gadamer, H. G. (1994). *Dove si nasconde la salute*. Milano: Raffaello Cortina.
- Morin, E. (1983). *Il metodo: ordine, disordine, organizzazione*. Milano: Feltrinelli.
- Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. London: Macmillan Education.
- Spadaro, A. (2004) Testo della lezione sul valore della disuguaglianza del 21 febbraio 2004, che ha concluso il corso sulle pari opportunità tenutosi nella facoltà di Giurisprudenza di Reggio di Calabria. Disponibile online:
<http://www.giuri.unirc.it/spadaro/Pagine%20Comuni%20Costituzionale%20A%20%20L%20Dottrina%20dello%20Stato/materiali/IL%20VALORE%20DELLA%20DISEGUAGLIANZA.doc>.
- Traustadottir, R. (2009). Disability Studies, the Social Model and Legal Developments. In Armadottir, O., & Quinn, G. (2009). *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities European and Scandinavian Perspectives* (pp. 6-16).
- United Nations (2006) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York.
Disponibile online: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf> (Ultimo accesso 22 Settembre 2009).
- Vanhala, L. *Fighting Discrimination through Litigation in the Uk: The Social Model of Disability and the Eu Anti-Discrimination Directive*. *Disability & Society* 21, no. 5 (2006): 551-565.